

**COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

RUE

Allegato A.1 Requisiti igienico sanitari

RUE Approvato con DCC n. 7 del 30.03.2011
RUE-VAR1 Approvata con DCC n. 39 del 26.10.2012
RUE-VAR2 Approvata con DCC n. 17 del 28.05.2013
RUE-VAR3 Approvata con DCC n. 42 del 27.10.2014
RUE-VAR4 Approvata con DCC n. 26 del 25.06.2015
RUE-VAR5 Approvata con DCC n. 71 del 21.12.2017
RUE-VAR6 Approvata con DCC n. 26 del 06.04.2018
RUE-VAR7 Approvata con DCC n. 39 del 12.06.2018
RUE-VAR8 Approvata con DCC n. 15 del 19.03.2019
RUE-VAR9 Approvata con DCC n. 53 del 29.09.2020

REQUISITI IGIENICO SANITARI E BARRIERE ARCHITETTONICHE

<u>ARTICOLO I. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.....</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO II. CARATTERISTICHE DEI LOCALI.....</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO III. IMPIANTI MINIMI.....</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO IV. RIFORNIMENTO IDRICO.....</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO V. PIANI INTERRATI E PIANI SEMINTERRATI.....</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO VI. RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI.....</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO VII. SOTTOTETTI.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO VIII. MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO IX. SALUBRITA' DEL TERRENO.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO X. ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO XI. INQUINAMENTO ACUSTICO.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO XII. ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO XIII. SCALE.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO XIV. PARAPETTI, BALAUSTRINE E RINGHIERE.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO XV. CAVEDI, POZZI DI LUCE, CHIOSTRINE.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO XVI. SOPPALCHI.....</u>	<u>10</u>
<u>ARTICOLO XVII. SCARICO FUMI (CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, SCARICHI A PARETE).....</u>	<u>10</u>

-

Articolo I. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

1. Sono locali di abitazione e di lavoro quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.
 - A.1:** 1) Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva.
2) Uffici, studi, sale di lettura, gabinetti medici.
 - A.2:** 1) Negozi di vendita, pubblici esercizi, *call center*, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, camere e sale di degenza, aule scolastiche.
2) Laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri.
3) Officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive.
4) Parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
5) Magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.
 - S.1:** 1) Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro, vani cottura.
 - S.2:** 1) Scale che collegano più di due piani.
2) Corridoi e disimpegni comunicanti e aventi una superficie superiore a 12 mq o 8 metri di lunghezza.
3) Magazzini e depositi in genere (dove la permanenza delle persone è limitata alle sole operazioni di carico, scarico e pulizia), sottotetti accessibili.
4) Autorimesse di solo posteggio.
5) Salette di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza.
6) Lavanderie, stenditoi e legnaie.
 - S.3:** 1) Disimpegni fino a 12 mq.
2) Ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.
3) Vani scala colleganti solo due piani.
4) Salette di macchinari con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
2. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'edilizia speciale (scuole, ospedali, case di cura, palestre scolastiche).

Articolo II. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Tutti i locali di Cat. A.1 e A.2 devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni.
2. Il rapporto tra le superfici finestrate e del pavimento deve essere non inferiore a 1/8; il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
3. Le dimensioni minime dei locali A.1 devono essere:
a) lati minimi m 2,10; b) di superficie mq 9,00; c) di volume di mc 27.
4. Le dimensioni minime dei locali A.2 devono essere:
a) lati minimi m 2,10; b) di superficie mq 30,00; c) di volume di mc 96.
Per locali posti in Centro Storico tali dimensioni possono essere derogate previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria.
5. L'altezza minima dei locali di categoria A.1, senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopraindicata, è consentita in metri 2,70 netta, per la categoria A.2 deve essere pari ad almeno metri 3,00; l'altezza del solaio, comprensiva del pavimento, non può essere inferiore a cm 30.
6. I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi.
7. Le dimensioni minime dei locali di categoria S.1 debbono essere:

- a) lineare planimetriche m 1,10; b) di superficie mq 2,00; c) di volume mc 4,00.
8. I locali di categoria S.1 possono essere anche ventilati meccanicamente.
 9. Per i locali di categoria S il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12, in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq 0,4.
 10. Le dimensioni minime dei locali di categoria S dipendono dalla particolare attribuzione dei locali stessi; l'altezza minima consentita è di m 2,40 con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a m 2,00.
 11. I locali di cat. S.1 non possono avere accesso diretto da locali di Cat. A se non attraverso disimpegno. Fanno eccezione le camere da letto.
 13. I locali di Cat. S.3 possono essere senza aria e luce diretta.
 14. Non è valida agli effetti del computo dell'ampiezza delle finestre la parte inferiore di esse, posta al di sotto di cm 80 dal pavimento.
 15. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e mq 14 se per due persone.
 16. I locali destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 5 con il lato minore di m 1,60.
 17. In alloggi di superficie netta fino a 100 mq, possono essere consentite cucine in nicchia, senza finestra sull'esterno, con volume massimo di 15,00 mc, purché si aprano su altro locale regolamentare di almeno 30,00 mc (complessivamente 45,00 mc) e purché non esista né parete né infisso tra i due locali e la stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria e di canna di aspirazione indipendente, di almeno 200,00 cmq di sezione.
 18. L'alloggio monostanza, se per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone.
 19. I locali destinati a call center, centri di telefonia internazionale, internet point, devono essere dotati, fermo restando le dimensioni minime di cui sopra, di spazi di attesa attrezzati per una superficie minima pari a mq. 20, di accesso autonomo ed esclusivo da via pubblica. Inoltre dovranno essere dotati di servizi igienici di pertinenza per il pubblico, comprensivi di almeno due wc ed antibagno.

Articolo III. IMPIANTI MINIMI

1. Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico, completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E' prescritta almeno una canna fumaria.
2. Ogni alloggio dovrà inoltre essere dotato di idoneo impianto di riscaldamento.
3. Per quanto riguarda i negozi, ogni unità immobiliare deve essere dotata di servizio igienico indipendente.

Articolo IV. RIFORNIMENTO IDRICO

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può, previa autorizzazione degli organi competenti, essere prelevata da pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dalle analisi dei laboratori di igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità sanitaria.

Articolo V. PIANI INTERRATI E PIANI SEMINTERRATI

1. Si intendono seminterrati i locali con pavimento posto sotto il piano stradale (quota marciapiede) con altezza fuori terra di almeno 0.9 metri. I locali che hanno altezze fuori terra inferiori sono considerati interrati. Non si considerano interrati i locali con pavimento sotto il piano stradale (o il piano di campagna) qualora, a seguito di sbancamento, il locale risulti – anche parzialmente – fuori terra e l'angolo determinato dalla parete esterna del locale con il profilo della scarpata, sia superiore a 45°. In questo caso è confermata l'obbligatorietà di tutti i requisiti previsti per i locali fuori terra, oltre alla realizzazione del vespaio areato ed alla verifica che la fogna e la falda freatica siano ad una quota inferiore al vespaio.

2. Così come previsto dalla disciplina di settore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è vietato destinare al lavoro locali interrati o seminterrati, salvo specifica deroga da richiedere al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL competente.
3. Nel centro storico eventuali locali interrati, seminterrati o fuori terra possono essere utilizzati per destinazioni di Cat. A.2 , S.1, S.2 e S.3, con altezza netta di almeno ml. 2,70, previa deroga, ed esattamente:
 - a) negozi di vendita;
 - b) sale di esposizione;
 - c) sale di riunione;
 - d) sale di somministrazione;
 - e) laboratori, solo nel caso in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, compresi quelli destinati alla produzione e/o manipolazione di alimenti;
 - f) sale di radiodiagnostica;
 - g) palestre;
 - h) sale da gioco;
 - i) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;
 - l) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;
 - m) locali tecnici o di servizio.

Fuori da centro storico eventuali locali interrati o seminterrati possono essere utilizzati per destinazioni di Cat. S.1, S.2 e S.3, previa deroga, ed esattamente:

- a) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;
- b) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;
- c) locali tecnici o di servizio ed altri.

Resta fermo il divieto inderogabile di destinare al lavoro locali seminterrati o interrati in cui si possa dare luogo ad emissione di agenti nocivi o nei quali sia impossibile garantire l'esodo in sicurezza di lavoratori e di terzi.

4. Potranno usufruire di detta deroga i locali che garantiscono le seguenti caratteristiche strutturali:
 - presenza di intercapedine ventilata larga almeno 60 cm., realizzata in modo che raggiunga una quota inferiore a quella del pavimento;
 - vespaio areato;
 - falda freatica e fogna ad una quota inferiore a quella del vespaio;
 - uscita di emergenza, ove necessaria;
 - nel caso di locali accessori ad un'attività principale si dovrà realizzare un collegamento diretto con essa.

Per i locali interrati o seminterrati per i quali si prevede la possibilità di destinarli ad attività lavorativa, si deve sempre verificare se esistono soluzioni tecniche che consentono di realizzare superfici illuminanti e/o areanti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile assicurare sul posto di lavoro un'illuminazione naturale avente un coefficiente medio di luce diurna non inferiore al 2%, si dovrà documentare e motivare l'impossibilità di ottenere il coefficiente medio e dovranno essere adottate soluzioni equivalenti.

5. La richiesta di deroga all'Organo di vigilanza competente deve costituire atto formale. Tutte le istanze di rilascio di titolo abilitativo o comunque aventi per oggetto la fruizione ad attività lavorative di locali interrati o seminterrati, dovranno essere corredate da un parere favorevole alla deroga all'esercizio dell'attività, così come previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 81/2008, espressa dal Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro dell'AUSL competente. La deroga dovrà essere richiesta dall'utilizzatore e decade automaticamente qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Articolo VI. RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

1. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intervento previsto ai sensi della LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI così come modificata dalla L.R. 30 maggio 2014, n. 5, ha l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
2. Per sottotetto si intende lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
3. Il recupero dei sottotetti è ammesso in tutti gli ambiti territoriali e per tutte le tipologie edilizie, secondo le prescrizioni che seguono.
4. Negli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal piano strutturale comunale (PSC), destinati a residenza per almeno il 25 per cento della superficie utile e che risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013, è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla stessa data, anche con la creazione di unità immobiliari funzionalmente autonome. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurato per ogni singolo vano il rispetto dei seguenti parametri:
 - a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione, e di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;
 - b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
 - c) i requisiti di rendimento energetico degli edifici, secondo la normativa vigente.
5. L'intervento dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) Gli interventi nei centri storici devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
 - b) Le aperture nelle falde sono eseguite nel rispetto delle prescrizioni dettate per ogni ambito dalle norme del RUE;
 - c) Il recupero a fini abitativi dei sottotetti richiede: qualora sia attuato senza opere, la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi; qualora sia attuato con opere, il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni. In presenza di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.
6. Per il recupero a fini abitativi dei sottotetti sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista dal comma 4, lettera a), è ammesso l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato e che vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, le norme tecniche per le costruzioni e la restante disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);
 - b) per assicurare l'osservanza del rapporto illuminante previsto dal comma 4 lettera b), è ammessa l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda; per gli interventi in ambito storico si applicano le disposizioni del l'art. 3.1.3 del RUE;
 - c) per soddisfare i requisiti di rendimento energetico previsti dal comma 4 lettera c), è ammesso l'ispessimento verso l'esterno delle falde di copertura, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013;
 - d) In tutto il territorio urbanizzato o urbanizzabile ad esclusione del centro storico, sono ammesse, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni delle altezze del colmo (per un massimo di metri 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di metri 0,50) e delle linee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati.

7. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013.
8. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013.
9. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la monetizzazione delle stesse, nei casi previsti all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
10. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, fatta salva la possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del territorio comunale individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei.

Articolo VII. SOTTOTETTI

1. I sottotetti degli edifici non rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo possono essere utilizzati per ospitare i locali accessori di abitazioni situate ai piani sottostanti purché abbiano esclusivo accesso dall'unità immobiliare cui il sottotetto costituisce pertinenza.
2. Ai fini della definizione dei requisiti di abitabilità per la determinazione dell'altezza dei vani è assunta l'altezza media calcolata dividendo il volume del vano per la superficie relativa, che deve essere almeno uguale ai minimi di cui al precedente art. 2 e con un minimo assoluto di m 2,00.

Articolo VIII. MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. I proprietari di beni immobili hanno perciò l'obbligo di mantenerli nelle migliori condizioni onde essi e loro parti non possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
3. Qualora non provvedano, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia e Imprese potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva presentazione di denuncia di inizio attività, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia e Imprese e di presentare, entro 15 giorni dall'inizio degli stessi la denuncia di inizio dell'attività necessaria per l'esecuzione delle opere.

Articolo IX. SALUBRITA' DEL TERRENO

1. Prima dell'edificazione il terreno deve essere bonificato da eventuali materiali inquinanti.

Articolo X. ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'

1. Gli edifici devono essere isolati dall'umidità del suolo.
2. I locali di categoria A1, S1 e A2, a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato, con almeno 10 cm di spessore tra il piano di campagna ed il pavimento, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedini aerate.
3. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

4. I pavimenti dei locali di categoria A1 e S1, costruiti su vespaio, devono essere isolati con strato impermeabile.

Articolo XI. INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sovralti, nonché di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio dovranno essere realizzati conformemente alla normativa sovraordinata di settore vigente.
2. Il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante progetto acustico o autocertificazione del tecnico progettista.
3. La responsabilità della conformità delle opere a quanto previsto in sede di progetto spetta al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.

Articolo XII. ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

1. Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno corrispondere alla normativa di settore nazionale e regionale vigente che regola i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Articolo XIII. SCALE

1. La struttura portante delle scale interne, in edifici con più di due alloggi, deve essere in cemento armato di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.
2. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici aventi massimo due alloggi o per scale di collegamento interno tra due piani.
3. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quella del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale non deve essere inferiore a m 1,20. Larghezze minori (minimo m 0,80) sono consentite solo per scale di collegamento interno in alloggi su due piani.
4. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima cm 30): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa fra cm 62/64. L'alzata massima non potrà superare i cm 18.
5. La rampa di scale dovrà prevedere pianerottoli ogni 10/13 alzate.
7. Negli edifici soggetti al restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo qualora si debbano realizzare nuovi collegamenti verticali e un ascensore conforme alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche che serva i piani medesimi, le misure minime di cui ai punti 3 e 4 dei nuovi collegamenti verticali possono essere ridotte fino a un massimo del 10%.

Articolo XIV. PARAPETTI, BALAUSTRATE E RINGHIERE

1. I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, balconi, scale, rampe, ecc. devono essere in materiali resistenti a garanzia della sicurezza e devono avere un'altezza di almeno m 1,00 riferita al piano di calpestio adiacente.
2. Finestre con parapetti di altezza minore devono essere munite di ringhiera o di vetrate antisfondamento e antiurto in modo da raggiungere un'altezza di almeno m 1,00.
3. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, non deve essere superiore a m 0,10.
4. Ogni piano di calpestio prospiciente spazi situati ad una quota inferiore di almeno m 0,30 dal piano di calpestio stesso, deve essere dotato di parapetto.
5. Il parapetto per dislivelli non superiori a m 1,00 può essere sostituito da passamano di altezza non inferiore a m 1,00.

Articolo XV. CAVEDI, POZZI DI LUCE, CHIOSTRINE

1. I cavedi, i pozzetti luce e le chiostre (definiti come spazi interni di superficie inferiore a mq 9,00) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone (vani scale,

servizi igienici, cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e similari). L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.

2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.
3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti di alcun tipo.
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per il deflusso delle acque.

Articolo XVI. SOPPALCHI

1. Per soppalco si intende la partizione orizzontale interna praticabile di un vano che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
2. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio; qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.
3. In merito ai requisiti igienico sanitari degli spazi soprastanti il soppalco, l'altezza utile o virtuale deve essere maggiore o uguale a m 1,80; negli spazi sottostanti l'altezza utile deve essere almeno di 2,4 m. Il rapporto illuminazione ventilante si calcola invece in relazione al solo vano nel quale il soppalco è contenuto.

Articolo XVII. SCARICO FUMI (CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, SCARICHI A PARETE)

1. Negli edifici civili, tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura dell'edificio; tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura.
2. Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe, ecc.) devono essere muniti di canne fumarie costruite in materiale idoneo, resistente al fuoco, impermeabile e conformi alle vigenti normative tecniche in materia (UNI-CIG); qualora siano prevedibili temperature elevate, le strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolanti: in questi casi sono da evitare i contatti col vano ascensore.
3. Tutte le canne di scarico devono avere un'altezza che superi il livello più alto della copertura ed in posizione tale che l'uscita dei fumi disti non meno di 10 metri da qualsiasi finestra che si trovi alla stessa quota od a quota superiore.
4. Le disposizioni regolamentari di cui al presente articolo, si intendono adeguate alla normativa sovraordinata in materia.